



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2019
(OR. en)

10632/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0139 (NLE)**

**AGRI 349
PROBA 30
WTO 178**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 giugno 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 286 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 286 final.

All.: COM(2019) 286 final



Bruxelles, 24.6.2019
COM(2019) 286 final

2019/0139 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla prevista decisione di proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") mira ad assicurare una maggiore cooperazione internazionale relativamente alle problematiche mondiali in materia di zucchero, fornire un forum per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e su modalità per migliorare l'economia mondiale dello zucchero, agevolare il commercio raccogliendo e divulgando informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e di altri edulcoranti e stimolare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per usi non tradizionali.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

L'Unione europea ne è parte¹.

2.2. Il Consiglio internazionale dello zucchero

Il Consiglio internazionale dello zucchero è l'organo incaricato di svolgere tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo: adotta norme, fra cui il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento relativo al personale dell'Organizzazione internazionale dello zucchero (ISO), tiene i necessari registri e pubblica una relazione annuale e altre informazioni ritenute opportune.

I membri dell'accordo dispongono di un totale di 2 000 voti. Ciascun membro detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno secondo criteri predefiniti nell'accordo. Tutte le decisioni del Consiglio sono, in via di principio, adottate per *consensus*, salvo diversamente disposto dall'accordo. Qualora non sia raggiunto un consenso, le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, a meno che l'accordo non preveda una votazione speciale.

2.3. L'atto previsto del Consiglio internazionale dello zucchero

L'accordo è stato concluso con la decisione 92/580/CEE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. È stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995 e, da allora, è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni, come previsto dall'articolo 45. È stato prorogato per l'ultima volta nel dicembre 2017 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Il 19 luglio 2019, nel corso della 55^a seduta, il Consiglio internazionale dello zucchero adotterà una decisione sulla proroga per altri due anni dell'accordo internazionale dello zucchero del 1992 (di seguito: "l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è consentire all'ISO di proseguire i suoi lavori.

L'atto previsto diventa vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il quale recita: "Il consiglio può, con voto speciale, prorogare il presente accordo

¹ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

oltre il 31 dicembre 1995, per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettino una proroga così decisa del presente accordo ne informano il consiglio per iscritto e cessano di far parte del presente accordo a partire dalla data d'inizio del periodo di proroga."

La proroga dell'accordo coprirà il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nella 52^a seduta tenutasi il 1° dicembre 2017, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2019.

L'Unione è sempre stata membro attivo dell'ISO e un'ulteriore proroga di due anni dell'accordo è nel suo interesse. L'Unione è un importante produttore di zucchero nonché uno dei principali partner commerciali nel settore dello zucchero per molti membri dell'ISO.

I 52 membri dell'ISO dispongono in totale di 2 000 voti. L'UE conta come un membro. Ogni voto ha un peso di 653 GBP per il bilancio amministrativo 2019. Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 25 dell'accordo ISA 1992), vale a dire per stabilire i contributi finanziari annuali dei membri, il numero dei voti attribuiti all'Unione è pari a 552 e pertanto il contributo dovuto per il 2019 ammonta a 360 456 GBP. I numeri vengono riveduti annualmente.

È prevista una decisione formale in merito alla proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2021 in occasione della 55^a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero, che si terrà il 19 luglio 2019 a Cairns, in Australia.

Dal 2015 l'Unione sta cercando di avviare un dibattito tra i membri dell'ISO su un processo di modernizzazione dell'accordo, in base al quale i voti sono ancora assegnati in funzione della situazione dello zucchero nel mondo nel 1992, con una conseguente ripartizione dei voti che non rispecchia più la realtà del mercato mondiale dello zucchero. Di conseguenza, anche il contributo finanziario dell'Unione non è più in linea con la sua posizione relativa su tale mercato. Il 23 novembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992² (di seguito: "la decisione") al fine di porre rimedio a tale situazione. Nel contesto di detti negoziati la Commissione ha presentato proposte di modifica dell'accordo che sono in discussione con altri membri dell'ISO. La votazione sulla proroga dell'accordo si svolgerà nel corso della stessa sessione in cui avrà luogo la votazione sulla modifica dell'accordo. L'ordine del giorno prevede che la votazione sulla modifica dell'accordo avvenga prima di quella sulla proroga.

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dello zucchero a favore della proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2021. Tale posizione dovrebbe tuttavia essere subordinata alla decisione favorevole del Consiglio dell'ISO in merito alla proposta di modifica dell'accordo. In caso contrario, l'Unione dovrebbe evitare che sia presa una decisione sulla proroga per *consensus*, astenersi da una votazione successiva sulla questione e consultarsi nuovamente con il Consiglio. Se il numero dei membri presenti non è sufficiente a raggiungere la maggioranza richiesta per un voto speciale, l'astensione dell'Unione determinerebbe il mancato raggiungimento di un accordo sulla proroga in tale occasione e la questione sarebbe con ogni probabilità rinviata alla successiva seduta del novembre 2019. Se si dovesse raggiungere la maggioranza, si voterebbe sulla proroga e

² Decisione del Consiglio, del 23 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992, non pubblicata (documento del Consiglio 14282/17).

L'Unione sarebbe vincolata dalla decisione. Sarebbe tuttavia preferibile l'astensione rispetto a un voto negativo, in quanto invierebbe un messaggio politico forte consentendo al tempo stesso la proroga dell'accordo e l'UE avrebbe comunque la possibilità di recedere dall'accordo. Per recedere dall'accordo l'Unione dovrebbe poi informare per iscritto l'ISO di tale intenzione, come previsto all'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo. A tal fine sarebbe necessaria una nuova decisione del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

L'atto previsto del Consiglio internazionale dello zucchero ha l'effetto di prorogare la validità dell'accordo, che costituisce un accordo internazionale che vincola l'Unione. Esso ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune (il commercio di prodotti agricoli).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Consiglio internazionale dello zucchero è inteso a modificare l'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") è stato concluso con la decisione 92/580/CEE del Consiglio⁴ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. È stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995 e, da allora, è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel dicembre 2017⁵, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2019.
- (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l'accordo per periodi successivi non superiori a due anni.
- (3) Nel corso della sua 55^a seduta, che si terrà il 19 luglio 2019, il Consiglio internazionale dello zucchero deciderà in merito alla proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2021.
- (4) Nel corso della 55^a seduta, prima di decidere della proroga dell'accordo il Consiglio internazionale dello zucchero voterà inoltre una proposta di modifica dell'accordo presentata dall'Unione. La proposta è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione in linea con un'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per modificare l'accordo, stabilita con la decisione del Consiglio, del 23 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992⁶.
- (5) L'eventuale reiezione della proposta di modifica dell'accordo sarebbe in contrasto con gli obiettivi dell'Unione di modernizzare l'accordo e metterebbe così in discussione i vantaggi connessi ad una proroga dell'accordo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione per quanto riguarda la proroga dell'accordo. Qualora fosse raggiunto un accordo anche sulla sua modifica, tale proroga è nell'interesse dell'Unione,

⁴ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

⁵ Informazione relativa alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 1).

⁶ Decisione del Consiglio, del 23 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992, non pubblicata (documento del Consiglio 14282/17).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che la Commissione deve adottare a nome dell'Unione è quella di votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni, fino al 31 dicembre 2021.

La Commissione si opporrà tuttavia all'adozione di una decisione per *consensus* in merito alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e si asterrà da una votazione successiva su tale questione qualora il Consiglio internazionale dello zucchero non voti prima a favore della proposta di modifica dell'accordo.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA		FinancSt/10/PS/pl/ agri.ddg3.g.4(2019)12 78657	
		6.221.2019.1	
		DATA: 8.5.2019	
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE" 05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura	STANZIAMENTI: B2019 6 300 000 EUR	
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992		
3.	BASE GIURIDICA: articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea		
4.	OBIETTIVI: Proroga di ulteriori due anni del vigente accordo internazionale sullo zucchero (dall'1.1.2020 al 31.12.2021).		
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2019
		(milioni di EUR)	(milioni di EUR)
5.0	SPESE		ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2020
	- A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)		(milioni di EUR)
	- DEI BILANCI NAZIONALI		0,52
	- ALTRO		
5.1	ENTRATE		
	- RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)		
	- SUL PIANO NAZIONALE		
		2021 (milioni di EUR)	
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	0,48	
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA		
5.2	METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l'UE (varia ogni anno) e a un importo indicativo da pagare per voto in GBP		
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SÌ
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		-
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE		-
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI		SÌ
OSSERVAZIONI: l'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dell'importo da pagare per voto in GBP e del tasso di cambio EUR/GBP.			